



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10

---

OGGETTO: Sentenza n. 106/2012 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano – SEIDITA Lidia c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

---

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** dalle ore 19,15 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 11/02/2014 n. 6757, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 13 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore		X	16	D'ANGELO Piero		X
2	MARTINO Francesco		X	17	STUPPIA Salvatore	X	
3	CAFISO Vincenzo	X		18	BERTOLINO Tommaso	X	
4	BARRESI Piero	X		19	VACCARINO Salvatore	X	
5	PERRICONE Luciano		X	20	SCIACIA Pietro	X	
6	VACCARA Antonino		X	21	ADAMO Enrico		X
7	GIURINTANO Nicola		X	22	RIZZO Giuseppe		X
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero	X		23	DI MAIO Giuseppe	X	
9	CURIALE Giuseppe		X	24	VARVARO Gaspare		X
10	CALAMIA Pasquale		X	25	BONSIGNORE Francesco		X
11	LA CROCE Bartolomeo	X		26	SALADINO Giacomo		X
12	ZACCONE Giuseppe		X	27	ETIOPIA Giuseppa		X
13	DI BELLA Monica	X		28	PIAZZA Maurizio	X	
14	ACCARDO Gaetano	X		29	SILLITTO Maria		X
15	BERLINO Giuseppe	X		30	AGATE Vincenzo		X

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

## IL PRESIDENTE

Introduce il terzo punto posto all'O.d.G: *“Sentenza n. 106/2012 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetro – SEIDITA Lidia c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*, dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. A), dell'estratto del verbale della III^ C.C.P. (all. B), dell'estratto del verbale della VI^ C.C.P. (all. C) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. D).

Entrano: Adamo ed Ingrasciotta **presenti n. 15.**

Escono: La Croce, Di Bella e Stuppia **presenti n. 12.**

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione.

Quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 12 consiglieri presenti;

## A P P R O V A

L'atto deliberativo: *“Sentenza n. 106/2012 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetro – SEIDITA Lidia c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**IL PRESIDENTE**

*f.to Cafiso*

**Il Consigliere Anziano**

*f.to Ingrasciotta*

**Il Segretario Generale**

*f.to dott. Maggio*

<p><b>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b></p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>
---	---

<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>
---



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
 PROVINCIA DI TRAPANI

*1*  
*del. "A"*

UFFICIO LEGALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Sentenza n. 106/2012 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetro - SEIDITA LIDIA c/ Comune di Castelvetro.**  
**Preso d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio**

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/02/2014 con deliberazione n. 10

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:

NO  
 SI

Li \_\_\_\_\_

L'ASSESSORE RELATORE

Li - 7 GEN. 2014

L'UFFICIO PROPONENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
 Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: FAVOREVOLE  
 Data 07-01-2014 IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE E SE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

Data 15-1-2014 IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € 33.116,89

AL CAP. 620.1 IPR N. 48

Data 14 GEN 2014

IL RESPONSABILE

*III*  
*VI*  
*2014*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la sentenza n. 106/2012 del Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro, notificata al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro - tempore Avv. Felice Junior Errante, il 18.06.2012, emessa a conclusione del procedimento civile n. 125/2005 R.G. tra la sig.ra **SEIDITA LIDIA** c/ Comune di Castelvetro, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lentini, con la quale il Giudice Dott. Tommaso Pierini, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dall'attrice, ha condannato il convenuto Comune di Castelvetro a risarcire all'attrice la somma di €. 17.385,00 oltre interessi e spese delle due CTU e quelle del giudizio, liquidate - CTU escluse- in complessivi €. 6.607,00 ( di cui €. 618 per spese, €. 1.277 per diritti ed €. 4.712 per onorari) oltre accessori come per legge;

**VISTA** la nota prot. n. 1240 /Leg. del 19.07.2012, con la quale l'Avv. Francesco Vasile, nell'esaminare la suddetta decisione, ha evidenziato la non opportunità a proporre appello avverso la sopraccitata sentenza e di provvedere al pagamento della somma dovuta entro il termine di cui all'art. 14 della Legge n. 30/1996;

**RILEVATO** che le somme dovute alla sig.ra **SEIDITA LIDIA** ammontano ad €. 33.196,89, così come riportate nella specifica prodotta dall'Avv. Giovanni Lentini e così distinte:

▪ Sorte in sentenza .....	€. 17.385,00
▪ Interessi legali e riv. in sentenza.....	€. 6.815,31
▪ Diritti e onorari liquidati. ....	€. 5.989,00
▪ Spese Generali.....	€. 748,63
▪ CAP 4%.....	€. 269,51
▪ IVA 21%.....	€. 1.471,50
▪ Spese in sentenza.....	€. 618,00
▪ Spese CTU in sentenza.....	€. 360,00
<b>TOTALE</b>	<b>€. 32.908,32</b>

### SPESA SUCCESSIVE DI LEGGE

▪ Esame dispositivo sentenza.....	€. 16,00
▪ Corrispondenza informativa.....	€. 65,00
▪ Richiesta n. 2 copie sentenza.....	€. 20,00
▪ Costo dette.....	€. 24,82
▪ Esame Sentenza.....	€. 32,00
▪ Richiesta spedizione esecutiva.....	€. 16,00
▪ Notifica Sentenza.....	€. 16,00
▪ Esame relata.....	€. 16,00
▪ Costo notifica.....	€. 7,50
▪ Spese generali 12,50%.....	€. 22,63
▪ CPA 4%.....	€. 8,15
▪ IVA 21%.....	€. 44,47
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€. 33.196,89</b>

**CONSIDERATO** che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 e che la stessa può trovare copertura ai codici di bilancio 1 - 1 - 8 - 8 del redigendo bilancio 2014;

**RILEVATO** che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute alla sig.ra **SEIDITA LIDIA**, evitando così ulteriore aggravio di spese per il Comune di Castelvetro;

**VISTO** l'art. 62 commi 1 e 2 del vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** l'art. 163 comma 3 del D.Legvo 267/2000;

### **DELIBERA**

#### **Per i motivi di cui in narrativa**

1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 106/2012, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetro, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere e condannato il Comune di Castelvetro al pagamento delle spese di lite.


2) - **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di **€. 33.196,89** indicata in premessa e dovuta alla sig.ra **SEIDITA LIDIA**, in esecuzione della Sentenza n. 106/2012, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetro, è ascrivibile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co.1, lett. a) del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

3) - **DARE ATTO** che dall'assunzione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad **€. 33.196,89**, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici di bilancio 1 - 1 - 8 - 8 del redigendo bilancio 2014, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di pari importo, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Legvo 267/2000.

4) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore Affari Generali il compimento di tutti i susseguenti e necessari atti di gestione scaturenti dall'adozione del presente provvedimento di Consiglio Comunale.

---

IL PRESIDENTE




---

IL SEGRETARIO GENERALE



---

IL CONSIGLIERE ANZIANO



---

Regione Siciliana  
Provincia Regionale di Trapani



**Città di Castelvetro**

Seidita

**Ufficio Legale e Contenzioso**

Piazza Umberto I°, 5  
Tel. 0924-909210 / 0924-909257

91022 Castelvetro (Tp)  
Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico:

- Servizio legale: lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 o previo appuntamento;
- Servizio amministrativo: tutti i giorni dalle 9 alle 13 ed il lunedì e mercoledì dalle 15,00 alle 18,00

Avv. Daniela Grimaudo  
Avv. Francesco Vasile

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it  
e.mail: fvasile@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: Sentenza n. 106/2012 Tribunale Civile di Castelvetro – SEIDITA  
Lidia / Comune di Castelvetro.

Al Signor Sindaco

Al Dirigente del Settore  
Struttura Organizzativa Complessa

p. c. Al Signor Segretario Generale

LORO SEDI

~~~~~

Con riferimento alla sentenza in oggetto, resa dal G. U. del Tribunale di Castelvetro il 28/05/2012, a definizione del giudizio risarcitorio R.G. n. 125/2005, notificata, ai soli fini dell'esecuzione il 18/06/2012, si evidenzia che avverso la stessa non è opportuno interporre gravame, atteso che, come verificato con l'ing. G. Taddeo, i motivi, di natura tecnico-giuridico, posti a sostegno della condanna dell'A.C., denotano una condotta omissiva, in termini di inadempimento, alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e/o aperti al pubblico, posta a fondamento della pretesa risarcitoria quale causa eziologicamente produttiva del danno lamentato dall'Avv. Seidita, ed alla stessa parzialmente riconosciuto con la citata sentenza.

Si ritiene, opportuno, procedere al pagamento delle somme dovute entro e non oltre il termine di giorni 120 dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all'Art. 14


Prot. gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ prot. di sett. n. 1260 /leg. 19 LUG. 2012



D.L. 31/12/1996, n. 669 (conv. L. 28/2/1997, n. 30, modif. art. 147, L. 23/12/2000, n. 388 e succ. art. 44, c. 5 D.L. 30/9/2003, n. 269, conv. L. 24/11/2003, n. 326)

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Vasile



92/Aud. Lidia  
18.06.2012  
1052  
19 GIU 2012

COPIA

Sent. n. 106, 2012  
D.G. n. 115, 2012  
C.A. n. 815, 2012  
R.G. n. 187, 2012



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA**  
-SEZIONE DISTACCATA DI CASTELVETRANO-

in persona del dott. Tommaso Pierini -in funzione di Giudice monocratico- ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 125 R.G. Affari Contenziosi Civili dell'anno 2005, trattenuta in decisione all'udienza del 22.11.2012 (con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2, indicati, rispettivamente, al 13.1 ed al 2.2 del 2012)

tra

**SEIDITA Lidia**, elettivamente domiciliata in Castelvetro (IP), Via G. Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lentini, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

- attrice -

e

**COMUNE DI CASTELVETRANO**, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per legge nella Casa Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Grinaudo giusta procura a margine della comparsa di costituzione (autorizzata con delibera n. 480 del 13.10.2005)

- convenuto -

COMUNE DI CASTELVETRANO  
19 GIU 2012  
Proc. n. 31000  
Cat. n. 31000

Oggetto: Risarcimento Danni - Responsabilità del Custode - Caduta per le Scale  
Pendenza: Atto di citazione notificato il 14.6.2005

## ALLEGAZIONI DELLE PARTI e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'attrice agiva in giudizio riferendo: che "(...) Il 20.02.2004 l'urv. Lidia Seidita si trovava, per motivi di lavoro, presso i locali dell'Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano (...) non appena conclusa la sua attività avanti la Dr.ssa Nasello, stava scendendo le scale del su menzionato immobile, quando all'improvviso scivolava ruzzolando per circa 11 gradini e rovinando sul pianerottolo che dal primo piano immette al piano terra. A causa del violento impatto l'odierna deducente non riusciva ad alzarsi e accusava dolori lancinanti al braccio sinistro, al capo e senso di nausea. Immediatamente gente accorsa sul luogo la soccorrevano, stante il perdurare del dolore, i colleghi di lavoro provvedevano a chiamare l'ambulanza che trasportava la sfortunata presso il pronto soccorso del nosocomio di Castelvetrano ove le veniva diagnosticato la "la frattura biossea scomposta del 3° medio dell'avambraccio sx con distacco di grosso frammento ulnare". Dopo poche ore l'odierna deducente veniva dimessa per mancanza di posti letto e il giorno seguente era costretta a ricorrere alle cure del Policlinico "San Matteo" di Pavia, ove dopo diversi accertamenti clinici e radiografici il 24.02.02 veniva sottoposta ad intervento chirurgico osteosintesi con placche e viti come si evince dalla cartella clinica che si produce (...). In data 26.03.04 effettuava un controllo clinico con rx ma la frattura non si era ancora consolidata. Dopo diversi mesi di fisioterapia riabilitativa e magnetoterapia per il ritardo di consolidazione e dopo diversi controlli periodici con rx stante il perdurare del ritardo della consolidazione il 19.04.04 il dr Giovanni Francesco Gambino, specialista in ortopedia e traumatologia prescriveva applicazioni giornaliere, per ben otto ore al giorno di campi elettromagnetici pulsati, le suddette applicazioni sono state effettuate per più di un mese. Ne consegue che la sig.ra Seidita è stata costretta ad affittare l'apparecchio presso l'IGEA sostenendo un ulteriore costo di 336,00 euro. Orbene l'odierna deducente a causa dell'incidente occorso ha subito un intervento e peraltro, ne dovrà subire un altro, non appena la frattura si consoliderà per rimuovere le placche e le viti. Tale situazione ha determinato un grave stress non solo fisico ma anche psicologico, essendo impossibilitata ad espletare la libera professione e subendo inevitabilmente una forte limitazione nella capacità di attendere personalmente alle più elementari attività umane, con grave disagio proprio e della propria famiglia. Con lettera Ar del 23.03.2004 tramite il proprio legale diffidava il Comune di Castelvetrano a risarcire i danni patiti dalla sig.ra Seidita. Con nota del 26.05.2004 il Comune declinava ogni responsabilità, adducendo che il DLGS 626.94 in merito alla sicurezza fisica dei lavoratori e degli utenti di luoghi pubblici attribuisce tutte le responsabilità al datore di lavoro. Quanto sostenuto da controparte è destituito da ogni fondamento giuridico, in quanto per un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro relativi gli uffici giudiziari, il dovere di sicurezza incombe sul titolare del potere di spesa, spettante all'organo del Comune (Sindaco o Assessore delegato al patrimonio o direttore dell'ufficio Tecnico dotato di poteri decisori) che eserciti in concreto la potestà di decisione e di spesa, atteso che in forza dell'art.1 della legge 24 aprile 1941 n.392, l'ente territoriale ha l'obbligo di provvedere a quanto necessita per "i locali degli uffici giudiziari" (...) Sul punto va evidenziato che l'incidente è ascrivibile esclusivamente per fatto e colpa del Comune di Castelvetrano, in quanto l'immobile è stato concesso in locazione dal sig. Rizzo Fabio al Comune di Castelvetrano con contratto del 20.04.2000 (...) Ma vi è di più, ai sensi dell'art. 8 del suddetto contratto il conduttore ha dichiarato espressamente di avere esaminato i locali affittati, e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione, ed esenti da difetti che possono influire sulla salute di chi svolge attività nonché degli utenti. Ne consegue alla luce delle argomentazioni su esposte che, nella fattispecie il Comune ha violato inequivocabilmente il combinato disposto di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c., nonché la normativa vigente L.626.94, integrato e modificato dal DLGS 19.3.1996, n.242. Ma vi è di più il Comune in quanto conduttore dell'immobile, ha l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria (...) Ne consegue che la patologia di cui è affetta la signora Seidita è ascrivibile esclusivamente alla condotta negligente del Comune che non ha ottemperato ad adottare tutte le misure di sicurezza espressamente previste dalla normativa vigente L.626.94. Quanto anzi detto è confermato peraltro dalla perizia giurata a firma dell'arch. Antonella Calamia che ha espressamente dichiarato che il vano scala non è conforme alle norme vigenti in tema di sicurezza e salute dei lavoratori D.M.L.L.PP 236.89 e agli art.31 e 33 del DL. n.626 del 1994, in quanto non sono state poste sui margini delle pedate le necessarie strisce antiscivolo di tipo fosforescente e la scala è priva di corrimano."

Ancora, nell'atto di citazione si legge altresì che: "(...) Non v'è dubbio alcuno che, per un certo periodo di tempo l'Avv. Seidita, ha subito una riduzione della sua vita normale, intesa come estrinsecazione di contatti con amici, privandosi forzatamente anche del consueto svago giornaliero. Il danno esistenziale è accanto ma distinto dal danno alla salute e si fa portavoce di una confederalità di diritti in cui primeggiano il lavoro e la famiglia. La sua origine si riconduce ad esperienze forti, nasce dalla degradazione in cui abbissa la persona. Il suddetto danno verrà quantificato dal giudice in via equitativa. La patologia patita dalla sig.ra Seidita è eziologicamente riconducibile all'infortunio per cui è causa. Per quanto attiene il danno biologico patito dall'odierna deducente, il medico legale dott.re Margiotta ha accertato delle infermità non più suscettibili di miglioramento e quantificabili nel modo seguente. Danno biologico 14% (...) invalidità temp. assoluta 45 gg., invalidità temporanea parziale al [50 %] 120 gg. Spese mediche sostenute EURO 2000,00 Pretium doloris 6.000,00, Spese di Viaggio e soggiorno sostenute 2.000, spese di soggiorno e di viaggio future 2.000, danno estetico permanente 10.000 nuovo intervento di chirurgia estetica 10.000 per un totale di euro 63.304,43, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì dell'infortunio al dì del soddisfo." (secondo quanto si legge nella copia conforme dell'atto di citazione -inviata in formato digitale al Giudice- che per 'economia redazionale' e precisione narrativa si è qui letteralmente riportato, nelle sue parti essenziali).

Tutto ciò premesso, l'attrice, concludendo, chiedeva al Tribunale di condannare il convenuto al risarcimento del danno (conclusioni formalmente non esplicitate in chiusura dell'atto di citazione ma chiaramente evincibili dal contesto dello stesso); conclusioni da ultimo ribadite all'udienza fissata per la relativa precisazione.

Il Comune convenuto, dal canto suo, costituendosi rilevava: che la caduta dell'attrice per le scale degli Uffici del Giudice di Pace di Castelvetrano doveva imputarsi a negligenza della stessa, colpevole di non aver prestato attenzione nell'impegnare le scale; che la P.A. era tenuta -solo- a far sì che il bene destinato al pubblico uso non presentasse una situazione di pericolo occulto, ovvero, non visibile e non prevedibile; che l'attrice, quale avvocato, era solita frequentare gli Uffici del Giudice di Pace di Castelvetrano ed era pertanto a perfetta conoscenza dello stato dei luoghi; che il Comune non era il soggetto preposto alla custodia dell'immobile luogo dell'incidente, in quanto lo stesso era stato consegnato al Presidente del Tribunale di Marsala giusto verbale del 26.5.2000; che il Comune non poteva essere considerato 'datore di lavoro' ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui all'art. 4 Legge 626/94, qualifica rivestita -invece- dal Capo dell'Ufficio Giudiziario.

Sulla scorta di tali rilievi, concludendo, la difesa del Comune chiedeva al Tribunale: di rigettare la domanda attorea per i motivi indicati in narrativa; conclusioni da ultimo ribadite -mediante conforme richiamo- all'udienza fissata per la relativa precisazione.

Quanto all'iter processuale la causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, l'interrogatorio formale dell'attrice, l'escussione di dodici testi e l'esperimento di due CTU, una tecnico-edilizia ed una medico-legale, da ultimo, veniva trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281-*quinquies* co. 1, 189 e 190 c.p.c..

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La domanda deve esser accolta nella misura in cui, all'esito dell'istruttoria, ne è stato accertato il fondamento, ovvero, nella misura in cui l'evento caduta, cui si devono le conseguenze lesive patite dall'attrice, deve ritenersi propriamente imputabile al Comune; l'odierno convenuto, infatti, è tenuto a rispondere dell'accaduto quale diretto responsabile dell'erroneo, ovvero, meglio illegittimo, riconoscimento della regolarità/agibilità dei locali del Tribunale (e non, invece, perché loro 'custode').

In altri termini, l'Ente convenuto è tenuto a risarcire i danni subiti dall'attrice in ragione del fatto che la regolarità ed agibilità dei locali ove si è verificato l'incidente è stata, appunto, colpevolmente riconosciuta e concessa dagli uffici tecnici dello stesso Comune, con certificato n. 16 del 16.3.2000 (documento n. 6 allegato alla memoria istruttoria del convenuto), nonostante le scale lungo le quali sarebbe poi caduta la sig.ra Seidita non fossero invece affatto conformi alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

In tal ultimo senso, invero, è sufficiente richiamare quanto appurato dal consulente d'ufficio, Arch. G. Accardo, appositamente nominato in corso di causa, il quale, all'esito delle operazioni peritali, ha chiaramente rilevato che la scala lungo la quale si è verificato il sinistro per cui è causa non rispondeva ai requisiti tecnici previsti dalla legge (v. pag. 27-29 della relazione in atti depositata il 26.11.2008); in particolare, le scale degli uffici del Giudice di Pace di Castelvetro, al momento del rilascio del 'nullaosta', così come al momento dell'incidente, non risultavano conformi a quanto previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 547/1955 (a norma del quale le rampe delle scale delimitate da due pareti debbono essere munite almeno di un corrimano), non risultavano conformi a quanto previsto dalla disciplina in ordine alle dimensioni della scala (art. 8.1.10 comma 1 D.M. 236/89 di specificazione tecnica delle previsioni di cui alla L. 13/89) ed alla apposizione di fascetta antisdrucchiolo (art. 8.1.10 comma 4 D.M. 236/89).

I dati tecnico-normativi appena rilevati, dunque, consentono di riconoscere in capo al Comune una responsabilità diretta per l'accaduto e ciò in quanto allo stesso deve appunto imputarsi, a titolo di colpa, l'omesso riscontro dell'insussistenza (negli uffici del Giudice di Pace di Castelvetro) delle dotazioni antinfortunistiche espressamente previste dalla legge; in altre parole, lo stesso verificarsi della caduta deve imputarsi al fatto che le scale non erano a norma, ovvero, per quel che qui più direttamente rileva, al fatto che il Comune ha, ciò nonostante, riconosciuto l'agibilità dei locali (con specifico riferimento alla loro destinazione ad uffici giudiziari), con quel che ne deriva in termini di connessa assunzione di responsabilità -diretta- per le possibili conseguenze del carattere deficitario delle dotazioni antinfortunistiche dei locali stessi.

A questo punto, precisato che il titolo di responsabilità dell'odierno convenuto non è, invero, quello 'speciale' previsto dall'art. 2051 c.c., in riferimento al 'custode' (qualifica da riconoscersi più propriamente al Presidente del Tribunale, stando al D.L. 242/96 ed al successivo D.M. del Ministro di Grazia e Giustizia del 18.11.1996), quanto, piuttosto, quello 'generale' di cui all'art. 2043 c.c., si deve ora passare all'esame (dei riscontri processuali in ordine alla sussistenza) dei presupposti costitutivi per l'operatività della disciplina sulla responsabilità aquiliana.

Quanto al danno-evento, vale a dire, alla caduta dell'attrice lungo le scale degli uffici del Giudice di Pace di Castelvetro, l'effettivo verificarsi di tale incidente, nei termini descritti nell'atto di citazione, ha trovato positivo riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni Giovanni Scaminaci (che, all'udienza del 27.9.2007, dichiarava di aver sentito delle grida e di aver quindi visto l'odierna attrice per terra, in lacrime, sul pianerottolo alla base della rampa delle scale che porta dal primo secondo piano degli uffici del Giudice di Pace di Castelvetro), Daniela Maggio (che, all'udienza dell'11.12.2008, dichiarava di aver visto l'odierna attrice per terra sul pianerottolo alla base della rampa delle scale) e, soprattutto, Daniela Curti Giardina (che, all'udienza del 7.1.2010, confermava di esser stata in compagnia dell'attrice al momento del fatto, ovvero, di aver assistito alla sua caduta); testimonianze, sulla scorta delle quali, appunto, deve ritenersi provato che l'Avv. Sedita sia scivolata per le scale dei locali giudiziari di Via G. Gentile in Castelvetro.

Testimonianze, si noti, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare avendo, invero, ciascuno dei tre testimoni, da un lato, confermato alcune circostanze, dall'altro, dichiarato di non conoscerne altre (sebbene anche su queste fossero state espressamente chiamate a rispondere), dimostrando così di non 'appiattirsi' sulle allegazioni attoree, ovvero, di non essere 'pregiudizialmente favorevoli' alla collega.



Per quel che attiene, poi, al danno-conseguenza, l'esistenza delle lesioni lamentate dall'attrice e, ancor prima, la riferibilità causale delle stesse alla caduta lungo le scale, sono state confermate (e, quindi, quantificate, seppur in misura ridotta) dal dott. Nicolò Miceli, consulente medico-legale a ciò appositamente incaricato (al cui elaborato ed alle sue convincenti argomentazioni qui si rimanda).

In riferimento, poi, all'imputazione oggettiva della caduta, ovvero, alla riferibilità causale della stessa all'insussistenza/irregolarità delle dotazioni di sicurezza previste dalla legge (dimensione minima del vano scala, fascetta antisdrucchiolo, corrimano lungo le pareti), il ricorrere del nesso eziologico tra il danno-evento e la predetta omissione delle dotazioni antinfortunistiche (come detto, imputabile all'odierno convenuto) deve anch'essa ritenersi processualmente acquisita; tale riscontro processuale si deve, in particolare, al particolare rilievo da ascrivere ai dati tecnico-descrittivi acquisiti all'esito della consulenza tecnica, ovvero, al fatto che, alla luce dei ricordati 'difetti' della scala, deve appunto ritenersi assolutamente ragionevole (nella prospettiva del 'più probabile che non') affermare che laddove la rampa oggetto della caduta fosse stata più larga, avesse avuto la fascetta antisdrucchiolo, e, soprattutto, fosse stata corredata dal corrimano lungo le pareti, la caduta non si sarebbe verificata (si vedano, sul punto, le argomentazioni sviluppate in un caso del tutto analogo dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 2085/2012, cui si rinvia -anche- ai sensi dell'art. 118-*disp. att. c.p.c.*).

Per quel che attiene, infine, alla riferibilità soggettiva della caduta, non vi sono dubbi che l'omesso riscontro delle macroscopiche 'mancanze' della scala (a servizio dei locali adibiti ad uffici giudiziari del Giudice di Pace di Castelvetro) sia imputabile ad una chiara negligenza/imperizia (degli uffici tecnici) dell'odierno convenuto, colpevole di non aver individuato l'evidente irregolarità di tale elemento architettonico.

Una volta riconosciuto il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno (ad opera del convenuto Comune), deve dunque passarsi alla relativa liquidazione, per la quale, in punto di danno non patrimoniale, non può che partirsi dalle conclusioni della consulenza medico legale redatta dal CTU, dott. Nicolò Miceli (come detto estranea a censure, ovvero, pienamente condivisibile nei suoi risultati; consulenza all'esito della quale il medico-legale ha indicato nel 7% il grado di invalidità permanente residuo in capo all'attrice (in dipendenza dei fatti di causa), contestualmente indicando un'invalidità temporanea assoluta di 30 gg., un'invalidità temporanea parziale al 75% di 10 gg., un'invalidità temporanea parziale al 50% di 30 gg. ed un'invalidità temporanea parziale al 25% di 30 gg.). Passando allora alla 'monetizzazione' di tale voce di danno, va premesso che per tale operazione deve farsi ricorso ai termini valoristici indicati nelle cd. "Tabelle Milanesi" (di liquidazione del Danno Non Patrimoniale), così a seguito della recente Sentenza Cassazione n. 12408/11 (alle cui motivazioni si rimanda -anche- ai sensi dell'art. 118-*disp. att. c.p.c.*), cui il Tribunale di Marsala si è uniformata.

Pertanto, utilizzando il predetto criterio, considerato il valore/punto percentuale di invalidità permanente, accertato dal CTU nella misura del 7 %, rilevato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva 35 anni (essendo nata il 4.6.1968, ed essendo il fatto del 20.2.2004), ricorrendo alle citate tabelle, l'entità del danno biologico da invalidità 'permanente' deve dunque indicarsi in € 11.979 (di conseguenza il Comune convenuto è tenuto a corrispondere all'attrice tale somma, oltre agli interessi).

A questo proposito è opportuno precisare che tale sistema di liquidazione è espressamente finalizzato ad assicurare il rigoroso rispetto del fondamentale principio della necessaria integrità del risarcimento, realizzando, infatti, la 'liquidazione unitaria' tanto del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale" (sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali che in quelli relazionali), quanto del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva"; tale sistema, cioè, è strumentale alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato nominativamente descritti e liquidati a titolo di c.d. danno biologico e di c.d. danno morale.

Sistema di liquidazione che, peraltro, fa salva la possibilità di un'opportuna personalizzazione (nella liquidazione) del danno, in dipendenza di 'particolari condizioni soggettive', se ed in quanto il caso concreto presenti effettivamente specifiche peculiarità; peculiarità che, come tali, devono evidentemente essere adeguatamente allegare e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, e che, a loro volta, possono rilevare sia in riferimento agli aspetti anatomico-funzionali e relazionali, sia in riferimento agli aspetti di sofferenza soggettiva; personalizzazione che, nel caso di specie, però, non trova cittadinanza, nella misura in cui sul punto non vi sono state allegazioni adeguatamente specifiche da parte dell'attrice. Per quanto concerne, invece, il danno biologico 'da invalidità temporanea', è opportuno precisare che tale voce di danno, pur rientrante nel danno biologico, deve formare oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli del danno biologico da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi, spesso ben più gravi, connessi con la fase acuta della malattia; in particolare, il danno in questione va riconosciuto, per l'invalidità temporanea assoluta, in una somma pari a € 80 al giorno, secondo il 'metro' adottato dal Tribunale di Marsala, mentre per l'invalidità temporanea parziale il danno va invece liquidato in una proporzionale riduzione percentuale della voce della I.T.A. .

Alla luce di tale premessa, pertanto, poiché la durata della suddetta invalidità temporanea è stata accertata per quella assoluta (100%) in 30 giorni, per quella parziale in 10 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%, tale danno deve quantificarsi in € 2.400 (=80 x 30) + € 600 (=75% di 10 x 80) + € 1.200 (=50% di 30 x 80) + € 600 (=25% di 30 x 80) per un totale di € 4.800.

In definitiva, pertanto, il Comune è tenuto a pagare all'attrice la somma di € 16.779 (11.979 € di IP + 4.800 € di IT), quale somma complessivamente dovuta, appunto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, somma cui si devono poi aggiungere gli interessi, nella misura in cui trattandosi di un debito di valore, sulla relativo ammontare deve appunto operarsi il calcolo degli interessi, ~~che~~ compensativi, mentre, nella misura in cui tale somma è già liquidata ai valori monetari attuali, ovvero rivalutata ad oggi, non deve essere altresì operata la rivalutazione (correttiva della svalutazione monetaria); interessi legali che, è opportuno precisarlo, sono dovuti dalla data del fatto, ossia dal 20.2.2004, e vanno calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat, fino al deposito della sentenza.

Infine, per quel che riguarda la determinazione del danno patrimoniale subito dall'attrice, deve riconoscersi che lo stesso, sulla scorta della documentazione in atti, può indicarsi nella -sola- misura di 606 € (difettando i necessari riscontri cartacei delle riferite ulteriori spese), somma che, dunque, il Comune deve riconoscere all'attrice, unitamente agli interessi sulla stessa *medio tempore* maturati; con riferimento a tale voce di danno, infatti, è bene precisare che, trattandosi di una somma quantificante un debito risarcitorio, ossia, un debito originariamente di valore, sulla stessa si deve operare sia il calcolo degli interessi che quello della rivalutazione (da computarsi secondo le linee guida indicate nelle Sentenze Cass. Civ. n.4791/07 e 19510/05, alle cui convincenti argomentazioni qui si rimanda -anche- ex art. 118-disp att. c.p.c.).

In particolare, per effettuare correttamente (e più facilmente) il calcolo in esame, le singole somme spese devono essere rivalutate ad oggi (dalla data del relativo esborso), anche al fine di renderle un valore omogeneo a quello liquidato a titolo di danno non patrimoniale, ovvero, di uniformare e, quindi, semplificare, il successivo meccanismo di calcolo degli interessi; le somme in oggetto, poi, una volta rivalutate ad oggi (per le ragioni appena precisate) devono quindi essere devalutate alla data del fatto (verificatosi il 20.2.2004) questo perché l'applicazione corretta degli interessi richiede che gli stessi siano commisurati a tale somma 'originaria' via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat (di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), fino al deposito della sentenza.

Le spese, seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. .

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Lidia Seidita (SDTLDI68H44C286I) nei confronti del Comune di Castelvetro (C.F. n. 81001210814), ogni altra conclusione disattesa, così decide:

- condanna il convenuto a risarcire all'attrice la somma di 17.385 € oltre agli interessi, da calcolarsi nei termini meglio indicati in motivazione cui a tal fine espressamente si rimanda;
- condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese le spese delle due CTU (nella misura in cui da questa anticipate) e quelle del giudizio, che si liquidano -CTU escluse- in complessivi € 6.607 (di cui € 618 per spese, € 1.277 per diritti ed € 4.712 per onorari) oltre accessori come per legge.

Così deciso in Castelvetro, il 28.5.2012

Il Giudice

*Tommaso Pierini*

IL CANCELLIERE  
(Dr. Vincenzo RUSSO)

TRIBUNALE DI MARSALA  
SEZIONE DISTACCATA DI CASTELVETRO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
29 MAG. 2012  
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
(Dr. Vincenzo RUSSO)

REPUBBLICA ITALIANA  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo: al P. M. di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. E prima spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta del *L. AN. G.M.M.*

Castelvetro, il 18 GIU. 2012

F. IL CANCELLIERE *W B*

*PPM* *4/11/12*

*e/ W M M*

18 GIU. 2012

IL CANCELLIERE  
(Dr. Vincenzo RUSSO)





**Specifica Sentenza Tribunale di Castelvetro n. 106/2012**

**Procedimento R.G. 125/2005 Seidita Lidia c/ Comune di Castelvetro**

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Onorari e diritti liquidati in sentenza                   | € 5.989,00         |
| Posizione archivio                                        | € 65,00            |
| Esame dispositivo sentenza                                | € 16,00            |
| Consultazioni col cliente                                 | € 65,00            |
| Corrispondenza informativa                                | € 65,00            |
| Richiesta n. 2 copie sentenza € 10 x 2                    | € 20,00            |
| Richiesta spedizione esecutiva                            | € 16,00            |
| Accesso cancelleria                                       | € 16,00            |
| Ritiro fascicolo                                          | € 16,00            |
| Esame sentenza integrale                                  | € 32,00            |
| Notifica sentenza                                         | € 16,00            |
| Esame relata di notifica                                  | € 16,00            |
| Accessi n. 2 ufficiale giudiziario € 16 x 2               | € 32,00            |
| Redazione specifica                                       | € 32,00            |
| Dattilo e collazione                                      | € 10,00            |
| <b>Totale</b>                                             | <b>€ 6.406,00</b>  |
| Spese generali 12,50%                                     | € 800,75           |
| <b>TOTALE</b>                                             | <b>€ 7.206,75</b>  |
| C.A.P. 4% su € 7206,75                                    | € 288,27           |
| IVA 21% su 7.495,02                                       | € 1.573,95         |
| Bolli richiesta sentenza € 12,41 x 2                      | € 24,82            |
| Spese registrazione sentenza                              | € 626,13           |
| Spese notifica sentenza                                   | € 7,50             |
| <b>TOTALE</b>                                             | <b>€ 9.727,42</b>  |
| <b>Sorte liquidata in sentenza</b>                        | <b>€ 17.385,00</b> |
| Spese liquidate in sentenza                               | € 618,00           |
| Spese C.T.U. liquidate in sentenza                        | € 360,00           |
| Interessi legali e rivalutazione dal 20.02.04 al 30.04.12 | € 6.815,31         |
| <b>TOTALE</b>                                             | <b>€ 34.905,73</b> |

L'accredito della superiore somma potrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della mia cliente intestato a Lidia Seidita nata a Castelvetro il 04.06.68, C.F: SDT LDI 68H44 C286I.

Castelvetro li 18.6.2012

Avv. Giovanni Lentini



TRIBUNALE DI MARSALA

Sezione Distaccata di CASTELVETRANO

CASTELVETRANO

1816/2012

Ad istanza di come in atto

lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia di

quanto precetto al ~~St.~~ Comune di Castelvetro

in persona del suo Sindaco pro-Tempo  
elettivamente domiciliato presso il Palazzo Municipale

qui residente perchè ne abbia legale conoscenza e consegnandola

in questo suo domicilio a mani dell'impiegato

dell'uff. copista Beniamin Franca





**Città di Castelvetro**  
**Selinunte**

All. u B<sup>4</sup>

**III° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

.....  
Prot. n° 8362 del 18/02/2014

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: n. 5 proposte di deliberazione del Consiglio Comunale. Presa d'atto e riconoscimento debiti fuori bilancio

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 14 del 14/02/2014

**Presenti i Consiglieri: Barresi Piero, D'Angelo Piero, La Croce Bartolomeo, Zaccone Giuseppe.**  
**Assenti: i Consiglieri Bertolino Tommaso, Calamia Pasquale, Piazza Maurizio, Vaccara Antonino ed il Presidente Sciacia Pietro.**

➤ "Sentenza n. 106/2012 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetro – **SEIDITA LIDIA** c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio":

- i Consiglieri: **Barresi, D'Angelo, La Croce e Zaccone** rinviando la votazione in Consiglio Comunale;

Il Consigliere D'Angelo propone di accompagnare l'estratto del verbale con il contratto di locazione dell'immobile urbano di proprietà del Sig. Rizzo da adibire a sede di uffici giudiziari ed il verbale di consegna dell'immobile stesso.

➤ "Sentenza n. 186/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetro. **SPADARO CONCETTA E VAIANA CALOGERO** c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio":

- il Consigliere **Barresi** vota favorevole, mentre i Consiglieri **La Croce, Zaccone e D'Angelo** rinviando la votazione in Consiglio Comunale;

➤ "Sentenza n. 199/2013 emessa dal Giudice di Pace di Castelvetro. **BUSCAGLIA LIBORIO** c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio".

- il Consigliere **Barresi** vota favorevole, mentre i Consiglieri **La Croce, Zaccone e D'Angelo** rinviando la votazione in Consiglio Comunale;

➤ "Sentenza n. 1031/2013 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Civile **SCIACIA VALENTINA** c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio".

- il Consigliere **Barresi** vota favorevole, mentre i Consiglieri **La Croce, Zaccone e D'Angelo** rinviando la votazione in Consiglio Comunale;

➤ "Sentenza n. 995/2013 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Civile. **LA ROSA FRANCESCO** c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio".

- il Consigliere **Barresi** vota favorevole, mentre i Consiglieri **La Croce, Zaccone e D'Angelo** rinviando la votazione in Consiglio Comunale.

D'ordine del Presidente  
La Segretaria della VI C.C.P.  
Sig.ra Orlando Antonina

*Antonina Orlando*



Città di Castelvetrano  
**Selinunte**

All. n° C 4

**VI COMMISSIONE CONSILIARE**

*Affari Generali – Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e Contenzioso, Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici – Condizione femminile*

Prot. n° 8303 del 18-02-2014

*Al Presidente del Consiglio*  
**SEDE**

**Oggetto:** Proposte di deliberazione a seguito di sentenze per presa d'atto e riconoscimento debiti fuori bilancio

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI  
LA COMMISSIONE

Con verbale n. **16** del **17 febbraio 2014**

**Presenti :** ACCARDO, BERLINO, CURIALE, DI BELLA, ETIOPIA, LA CROCE, RIZZO, SCIACIA

**Assenti:** SALADINO

La commissione, dopo l'attento esame delle 5 proposte di deliberazione indicate in oggetto, si esprime come segue:

- Alle ore 12.41 esce il Consigliere Di Bella.**
1. *Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 106/2012 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano. SEIDITA LIDIA c/ Comune di Castelvetrano – Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*  
**FAVOREVOLI: ACCARDO, ETIOPIA, RIZZO, SCIACIA.**  
I Consiglieri **LA CROCE, BERLINO E CURIALE** rimandano il loro parere in Consiglio unitamente al loro gruppo politico.

**Alle ore 12.42 rientra il Consigliere Di Bella.**

  - 2. *Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 186/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano. SPADARO Concetta e VAIANA Calogero c/ Comune di Castelvetrano – Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*  
**FAVOREVOLI: ACCARDO, DI BELLA, ETIOPIA, RIZZO, SCIACIA.**  
I Consiglieri **LA CROCE, BERLINO E CURIALE** rimandano il loro parere in Consiglio unitamente al loro gruppo politico.
  - 3. *Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 199/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano. BUSCAGLIA Liborio c/ Comune di Castelvetrano – Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*  
**FAVOREVOLI: ACCARDO, DI BELLA, ETIOPIA, RIZZO, SCIACIA.**  
I Consiglieri **LA CROCE, BERLINO E CURIALE** rimandano il loro parere in Consiglio unitamente al loro gruppo politico.
  - 4. *Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 995/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano. LA ROSA Francesco c/ Comune di Castelvetrano – Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*  
**FAVOREVOLI: ACCARDO, DI BELLA, ETIOPIA, RIZZO, SCIACIA.**  
I Consiglieri **LA CROCE, BERLINO E CURIALE** rimandano il loro parere in Consiglio unitamente al loro gruppo politico.

**Alle ore 12.50 Esce il Consigliere Sciacia.**

  - 5. *Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 1031/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano. SCIACIA Valentina c/ Comune di Castelvetrano – Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*  
**FAVOREVOLI: ACCARDO, DI BELLA, ETIOPIA, RIZZO.**  
I Consiglieri **LA CROCE, BERLINO E CURIALE** rimandano il loro parere in Consiglio unitamente al loro gruppo politico.

**Alle ore 12.51 rientra il Consigliere Sciacia .**

Il Segretario della VI C.C.P.  
Geom. Giuseppe Clemente



Al. "D"

**COMUNE DI CASTELVETRANO**

***Provincia di Trapani***

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Parere n. 1/2014 del 21/01/2014 Prot.1

AL Segretario Generale  
Dr Livio Elia Maggio  
SEDE

**PARERE sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale .**

**Proposta di delibera da Settore Affari Generali .**

**Oggetto: Sentenza n° 106/2012 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano – Seidita Lidia c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio**

**Il Collegio dei Revisori :**

**Vista la delibera di cui all'oggetto;**

**Visti gli atti allegati;**

**Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;**

**Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);**

**Visto il Decreto del Ministero degli Interni 04/10/1991;**

**Visto il Regolamento di Contabilita' - art.88 lett. a;**

**Visto il parere favorevole sulla regolarita' tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;**

**Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo cosi' come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Esprime parere favorevole**

**Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n.289**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Rag. Michele Palma (Presidente)**

**Dr. Ancona Gaspare (Componente)**

**Rag. Maria Nastasi (Componente)**



*[Handwritten signatures of Michele Palma, Gaspare Ancona, and Maria Nastasi over horizontal lines]*